

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

(Legge n.264/91 e s.m.i.)

Art. 1 VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 125 del 09/09/97.

ART. 2 GENERALITÀ E FONTI NORMATIVE

Ai sensi della legge 8 agosto 1991 n.264, modificata ed integrata dalla Legge 4/1/94, n. 11, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi, sono attribuite alle Province. La materia del settore è regolata, oltre che dalle leggi indicate nel precedente comma, dal D.L.vo n. 285/92, Nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, dai Decreti del 9/11/92, del 9/12/92 e del 17/2/93 del Ministro dei Trasporti, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché da decreti, circolari e direttive emanate dal Ministero dei Trasporti.

ART. 3 ATTIVITÀ' DI CONSULENZA

Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, la legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore per il disbrigo di pratiche automobilistiche, ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773..

ART. 4 AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata dal Dirigente preposto nel rispetto del Programma Provinciale delle autorizzazioni, al titolare dell'impresa, nonché all'Automobile club competente il cui funzionario è preposto all'ufficio di delegazione diretta, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, residente in Italia;
- b) abbia raggiunto la maggiore età;
- c) non abbia riportato condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a

due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264;
- g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.

Nel caso di società, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) devono essere posseduti:

- 1) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- 2) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- 3) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui ai punti 1), 2), e 3) e il requisito di cui alla lettera g) deve essere posseduto dalla società.

Per l'esercizio dell'attività istruttoria e di vigilanza il dirigente preposto si avvale dei funzionari e dei tecnici dei servizi competenti, utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

ART. 5 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda, redatta in bollo, deve contenere:

- 1) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- 2) esatta ubicazione e denominazione della sede dell'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestato di idoneità professionale in copia autenticata;
- b) attestazione di capacità finanziaria di importo pari ad € 51.645,69 redatta secondo lo schema allegato;
- c) attestazione di versamento **una tantum di € 25,82, causale: art. 8 comma 4 Capo XV Cap 2054/1**, da effettuarsi sul c/c 3988, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Messina;
- d) pianta planimetrica della sede dell'agenzia, in scala idonea (1:50 - 1:100), quotata e con l'indicazione della superficie utile di ogni ambiente. I disegni planimetrici dovranno essere corredati di relazione tecnico-illustrativa. Entrambi gli elaborati dovranno essere vistati da tecnico abilitato;
- e) certificato di destinazione d'uso;
- f) certificato di agibilità dei locali sede dell'agenzia o copia autenticata.
- g) contratto di locazione, registrato, o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali in copia autenticata;
- h) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Per le società deve inoltre essere presentata la seguente documentazione:

- 1) copia semplice dell'atto costitutivo per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice;
- 2) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto per tutti gli altri tipi di società;
- 3) estratto o certificato ultimo rinnovo cariche sociali in originale o copia autenticata.

ART. 6 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società,

sui soci in possesso dell'attestato professionale.

- 2 - Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa o la società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), f) e g) dell'art. 4 del presente Regolamento. Nel qual caso la Provincia rilascerà, a domanda degli interessati e previo possesso dei necessari requisiti, specifica autorizzazione e tesserino di riconoscimento.
- 3 - Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della citata legge 8 agosto 1991, n. 264. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, entro il quale periodo un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale risultante da regolare atto di compravendita o di conferimento di azienda, in attesa del completamento della procedura di rilascio dell'autorizzazione intestata all'avente causa, l'autorizzazione intestata al cedente permane per un periodo di un anno dall'atto di trasferimento o di conferimento, prorogabile per un ulteriore anno nel caso in cui la procedura per il rilascio della nuova autorizzazione non è conclusa per motivi non imputabili agli aventi causa. Trascorsi i periodi sopraindicati, l'autorizzazione è sospesa per un periodo massimo di anni uno. Se entro il predeterminato periodo di sospensione l'autorizzazione non può essere concessa, la stessa verrà revocata. Tutte le sospensioni e revoche avverranno con provvedimenti dirigenziali, che dovranno essere immediatamente portate a conoscenza delle autorità preposte al controllo e alla vigilanza in materia di applicazione del codice della strada e della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4 - Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, le modifiche dei legali rappresentanti o dei responsabili professionali, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale di assemblea, devono essere comunicate alla Provincia, che ne dovrà prendere atto e, qualora le modifiche della composizione societaria lo richiedano, accertato il possesso dei prescritti requisiti degli aventi causa, verrà rilasciata, a domanda, una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente.
- 5 - Nell'ipotesi di variazione della ragione sociale relativa ad autorizzazione sia concessa, viene rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per legali rappresentanti e responsabili professionali e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
- 6 - Se varia la denominazione dell'agenzia, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dare corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
- 7 - In caso di cessazione dell'attività, il legale rappresentante dell'agenzia deve presentare alla Provincia una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale rinuncia formalmente e incondizionatamente all'autorizzazione posseduta. A tale atto occorre allegare l'autorizzazione in originale a suo tempo rilasciata.
- 8 - Qualora un subentrante titolare di impresa esistente desideri conservare la precedente denominazione dell'impresa, deve produrre una autorizzazione con firma autenticata del precedente titolare che lo abiliti all'uso della denominazione originale dell'impresa.
- 9 - Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo, al riguardo, la necessaria documentazione.
- 10 - L'attività può essere sospesa unilateralmente da parte del titolare dell'autorizzazione per

un periodo massimo di mesi 12, previa comunicazione scritta alla Provincia, che ne prenderà atto. Nel caso in cui, al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio, salvo concessione di proroga per ulteriori e definitivi mesi 12 qualora, a domanda, corredata da documentazione certa, vengano riconosciute valide dalla Provincia le motivazioni addotte dall'istante.

- 11- Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare (compravendita, donazione, decesso, malattia, conferimento, etc.), l'avente causa, ditta individuale o società, deve dimostrare di possedere anche il requisito di adeguata capacità finanziaria di € 51.646,00 di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. 9 novembre 1992 del Ministro dei Trasporti, con le modalità stabilite dal succitato decreto.

ART.7 PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

Il numero di autorizzazioni rilasciabili, su base provinciale, per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è dato dal rapporto tra il numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia e 2400, numero guida di cui all'art. 1 del Decreto Ministro dei Trasporti del 9/12/1992.

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili potrà subire mutazioni al variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultanti da verifica quinquennale sulla base dei dati forniti dal P.R.A.

La verifica di cui al punto precedente viene effettuata entro i primi quattro mesi del nuovo anno con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno trascorso. Le procedure per rideterminare il numero delle autorizzazioni rilasciabili debbono essere portate a compimento entro mesi otto dall'inizio del nuovo anno. Il predetto termine è da intendersi determinato, salvo comprovate esigenze amministrative. Nel qual caso tale rideterminazione viene procrastinata fino e non oltre mesi dieci dall'inizio di ogni nuovo anno.

Il Dirigente provvederà ogni 5 anni all'approvazione definitiva del numero delle autorizzazioni rilasciabili, rideterminato dagli uffici competenti secondo le previste procedure, tenuto conto del numero delle autorizzazioni efficaci.

ART. 8 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Il trasferimento della sede è consentito purché avvenga nell'ambito del territorio provinciale. La Provincia rilascerà specifico nulla-osta qualora i locali della nuova sede siano conformi a quanto richiesto dal successivo art. 9.

ART.9 LOCALI

1 - I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere adibiti esclusivamente all'espletamento di tale attività e di quelle direttamente ad essa connesse.

2 - L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3 - Tali locali devono comprendere:

a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per l'ufficio se posto in ambiente diverso.

L'ufficio, aerato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico.

b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati:

sono ammessi servizi igienici illuminati artificialmente ed aerati con aerazione forzata di tipo elettromeccanico, sempre che ciò sia compatibile con il regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

4 - In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto specificato al punto 3.

5 - I criteri del presente articolo, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 9 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti, non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o, ai sensi della legge 4 gennaio 1994, n. 11, che in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club gestivano uffici di assistenza automobilistica.

6 - I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 2 novembre 1992 e cioè prima del 16 dicembre 1992.

7 - Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club provinciali, nonché delle loro delegazioni dirette, possono essere svolte esclusivamente le attività per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.

8 - Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 1 della citata legge 8 agosto 1991, n. 264, possono essere svolti esclusivamente servizi attinenti alla circolazione dei mezzi di trasporto.

9- L'uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 8 costituisce irregolarità.

10- In tale caso, il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell'uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. Il mancato ripristino della situazione pregressa, entro il termine assegnato, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del regolamento.

La modifica dei locali senza l'assenso del Dirigente costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del presente Regolamento.

ART.10 SEDI SECONDARIE

Il titolare o legale rappresentante dovrà chiedere il rilascio di una autorizzazione per l'apertura di una o più sedi secondarie dello Studio già autorizzato, presentando istanza, ai sensi dell'art. 5, alla Direzione competente.

Il rilascio dell'autorizzazione per la sede secondaria sarà subordinato alla programmazione numerica di cui all'art. 3, alla nomina di un institore, preposto alla gestione della sede secondaria ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del Codice Civile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e dell'attestato di idoneità professionale che dovrà risultare in organico allo Studio quale socio non di capitali, amministratore, dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione.

In particolare, inoltre, per gli esercenti anteriormente al 5 settembre 1991, detto rilascio sarà subordinato al possesso dell'attestato da parte di almeno uno dei soggetti indicati nell'art. 5. I locali delle sedi secondarie sono soggetti a quanto disposto dal precedente art. 9.

ART.11 TENUTA DEI DOCUMENTI

Il responsabile professionale dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto redige un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico di riferisce. Esso è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo e può essere tenuto con l'ausilio dell'informatica, sotto forma di registrazioni su supporti magnetici.

L'impresa, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti.

La predetta ricevuta sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere annotato in pari data sul registro-giornale.

Resta a disposizione dell'interessato, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

ART. 12 TARIFFE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 264/91 le tariffe minime e massime, praticate dallo studio di consulenza, devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dello studio di consulenza.

Il tariffario praticato, prima di essere affisso nei locali dell'agenzia, deve essere vidimato dalla Provincia che ne tratterà agli atti una copia. Eventuali variazioni del tariffario dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia per la vidimazione ed esposte accanto al tariffario vigente in modo leggibile, nei locali dello studio di consulenza, per almeno 15 giorni prima della applicazione che decorrerà dalla data di vidimazione.

ART. 13 ORARIO DI APERTURA

Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lo Studio di consulenza deve rendere noto alla Provincia l'orario di apertura al pubblico, da esporre in modo visibile nei locali autorizzati. Qualsiasi variazione dello stesso va comunicata alla Provincia entro trenta giorni. Il mancato rispetto di quanto disposto ai commi precedenti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 14 CESSAZIONE ATTIVITÀ

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 decida di rinunciare all'esercizio dell'attività di consulenza spontaneamente e incondizionatamente, dovrà inviare apposita comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla registrazione della cessazione di attività all'ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Messina allegando il provvedimento originale di autorizzazione. Nella nota va dichiarato altresì che tutte le pratiche relative all'attività di consulenza sono state espletate e non sussistono incarichi sospesi, oppure che gli incarichi non ancora conclusi sono stati trasferiti ad altro Studio di consulenza autorizzato. Sulla base della suddetta comunicazione la Provincia prende atto dell'avvenuta cessazione. L'attività dello Studio di consulenza si intende comunque cessata se viene appurato che non sono state registrate formalità sul Registro - giornale per un periodo superiore ad un anno.

ART.15 SOSPENSIONE ATTIVITA'

Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate dello Studio la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento del Dirigente competente, che ne fissa la durata che non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. E' ammessa per una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto che potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi. La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione, l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione e l'esercizio dell'attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione costituiscono grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Regolamento.

ART.16 VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264. E' svolta dai funzionari all'uopo incaricati mediante controllo amministrativo, anche presso le rispettive sedi, relativamente a:

- a) regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) osservanza delle tariffe minime e massime;
- c) regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
- d) permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata.

ART. 17 IRREGOLARITA' E SANZIONI

Per irregolarità si intende, oltre a quanto di seguito specificatamente individuato, qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o legale rappresentante dello Studio nell'ambito dello svolgimento della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento.

Nel caso di accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto sarà emanato provvedimento di diffida e verrà applicata una sanzione pecuniaria. Se a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, che prevede una regolarizzazione nei termini stabilita nel provvedimento stesso, il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare si realizza l'irregolarità persistente, che sotto il profilo disciplinare e quale attività sanzionatorio - pecuniaria è equiparata a grave abuso. Si ha irregolarità ripetuta quando nei tre anni successivi all'accertamento di una irregolarità, il titolare o il legale rappresentante ne commetta un'altra della stessa natura.

E' soggetto a diffida:

- a) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che non tiene esposta in modo ben visibile la tabella delle tariffe praticate;

b) il soggetto che esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sia individualmente che in forma societaria non riportando sul registro-giornale le prescritte annotazioni riferite all'incarico ricevuto dal committente;

c) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che omette di comunicare preventivamente alla Provincia il cambio della sede ove svolgere l'attività.

Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 (minimo) a € 2.582,28 (se persiste) e l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno (minimo) a sei mesi (se persiste).

- Chiunque abusivamente rilasci la ricevuta ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, per come modificato dal comma 3 dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,22 (minimo) a € 1.032,92 (se persiste). Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 ad € 206,60. Rientrano nella fattispecie l'omessa o l'errata indicazione delle notizie sulla ricevuta ed il rilascio di modelli non conformi a quelli ministeriali.

- L'autorizzazione è **revocata** quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e quando siano accertati gravi abusi. In questo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,92 (minimo) ad € 5.164,56 (massimo), salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

-- Chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00. La Provincia, oltre ad applicare la suddetta sanzione, trasmette comunicazione dell'illecito di cui sopra all'autorità giudiziaria, per l'eventuale concorso con esercizio abusivo della professione. Commette esercizio abusivo della professione il titolare o legale rappresentante che esercita l'attività di consulenza in carenza dell'attestato di idoneità professionale. Tale illecito è punito penalmente ai sensi dell'art. 348 del codice penale. Si configura, ai sensi dell'art. 9, c. 4, L.n. 264/91, esercizio abusivo dell'attività (semplice) allorquando il soggetto che esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è in possesso del requisito dell'idoneità professionale ma non della prescritta autorizzazione provinciale e, pertanto, è sanzionato col pagamento della somma da € 2.528,28 ad € 10.329,14.

ART. 18 ATTIVITÀ' DI CONSULENZA DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE

L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, è di esclusiva competenza delle autoscuole. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole.

Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge 8 agosto 1991, n. 264.

ART. 19 ATTIVITÀ' DI CONSULENZA DA PARTE DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, da parte di Enti Pubblici non economici, è regolato dall'art. 337 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i e dalle norme in esso indicate.

ART. 20
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Gli importi di tutte le sanzioni indicate nel presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali, regionali e statutarie.